



SENT. 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59784 promosso da:

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.

80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST60L27E463R) pec

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it; Lidia Carcavallo (c.f.

CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B57D883T; pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria n. 29, negli uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) rappresentato e difeso, dall' avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì (c.f. PVNMTT71S13D705E;*pec* matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu) – appellato.

per la riforma

della sentenza n. 387 in data 13 dicembre 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice, cons. Ilaria Annamaria Chesta e l'avv. Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco in servizio dal 4 settembre 1979, collocato in congedo in data 30 settembre 2020, titolare di trattamento di quiescenza, calcolato secondo il sistema misto, sulla base del servizio utile di 16 anni e 6 mesi al 31 dicembre 1995 e un'aliquota contributiva computata sulla base della percentuale del 35%, stabilita dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, concernente il personale civile.

Con il ricorso il signor OMISSIS chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell'aliquota del 44% prevista per il calcolo della parte retributiva della pensione del personale militare dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del citato art. 44, applicato dall'INPS. In particolare, in applicazione del principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, ha invocato il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico, con il pagamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. Con la gravata pronuncia il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere, dal momento del collocamento in quiescenza, la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

Il giudice di prime cure ha preliminarmente rigettato l'eccezione proposta dall'INPS, di inapplicabilità alla posizione del ricorrente dell'art. 54 cit. ritenendo sussistere, in forza dell'art. 61, c. 3, del d.P.R. n. 1092/1973 un'equiparazione normativa, ai fini dell'applicabilità del più favorevole trattamento pensionistico anche al personale che abbia prestato servizio, in determinate qualifiche, nel corpo dei Vigili del Fuoco, richiamando alcuni pronunciamenti favorevoli espressi dalla giurisprudenza di appello.

Ha quindi ritenuto, in conclusione, che per i militari o equiparati –

come il ricorrente- che, alla data del 31 dicembre 1995, vantino un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni, per i quali la pensione venga dunque liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo (ovvero con il sistema c.d. misto), per ciò che concerne la parte retributiva, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, mediante il riconoscimento di un'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.

3. Avverso la sentenza l'INPS ha interposto appello, con atto notificato il 10 febbraio 2022, deducendo “**Violazione c/o falsa applicazione dell'articolo 54, primo comma, e dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092**”. Ha rilevato che la Sezione regionale della Corte dei conti, richiamando la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, ha correttamente ritenuto non sussistente il diritto del pensionato al ricalcolo del trattamento mediante attribuzione dell'aliquota unitaria di rendimento del 44%, di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo però applicabile l'aliquota di rendimento del 2,44%. L'INPS si duole, peraltro, dell'applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 in favore di un soggetto non appartenente ad un Corpo militare, risultando i Vigili del Fuoco un corpo ad ordinamento civile. La norma troverebbe applicazione solo al personale avente lo *status* di militare, nel quale rientra, sulla base della disciplina contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento

militare, il personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare con il corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri. Il predetto *status* potrebbe essere riconosciuto anche al Corpo della Guardia di Finanza, tenuto conto dell'assimilazione operata dall'art. 1 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 6.

La norma di cui all'art. 54 T.U. 1092/1973 sarebbe quindi una disposizione speciale, esplicitamente applicabile solo al personale militare, non suscettibile di applicazione analogica ad altre fattispecie. Nessuna norma dell'ordinamento, del resto, prevederebbe un'espressa equiparazione degli appartenenti dell'Amministrazione dell'Interno al personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Né varrebbe, in senso contrario il richiamo, per contro operato dal primo giudice, all'art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto tale norma non conterrebbe un esplicito richiamo alla disciplina dell'art. 54 ma solo un larvato riferimento alla disciplina riguardante gli ufficiali e i militari contenuta "*nel presente capo*" (capo 11 del titolo III).

La ricostruzione accolta dal primo giudice sarebbe poi incompatibile con il nuovo assetto delle carriere dei Vigili del Fuoco (quale risultante dalle modifiche normative puntualmente richiamate nel gravame), dovendo tale norma ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa specifica degli anni successivi al 2000, nella quale non vi sarebbe alcun riferimento alla pensione come calcolata per i militari.

Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che il collegamento con le disposizioni concernenti il personale militare contenute nel capo II del d.P.R. n.1092/1973 non riguarda tutti e indiscriminatamente i Vigili del Fuoco, ma solo alcune categorie di essi. In particolare, il III comma dell'art. 61, stabilisce che *"Al personale della camera dei capi reparto e capi squadra e della camera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52."* Anche qui c'è una precisa limitazione per una specifica categoria di soggetti, in favore dei quali sono estese le disposizioni concernenti *"Le corrispondenti categorie di militari"* e questa disposizione riguarda soltanto i *"capi reparto"* e i *"capi squadra"*.

Ha quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure con il rigetto della pretesa al ricalcolo pensionistico.

4. Con memoria in data 12 giugno 2024 si è costituito in giudizio il signor OMISSIS chiedendo di dichiararsi inammissibile e/o respingere l'appello interposto dall'INPS, in quanto palesemente infondato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Anzitutto l'appello avversario dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto, per la prima volta, in sede di gravame, l'Inps contesterebbe l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 61 d.P.R. n. 1092 del 1973, assumendo che si riferirebbe solo agli ufficiali, ai capo reparto – come l'appellato e ai capo squadra dei Vigili del Fuoco in pensione, con esclusione del restante personale. La difesa, svolta per la prima

volta nel secondo grado di giudizio, sarebbe all'evidenza tardiva ed inammissibile, così come pure l'appello interposto e fondato su questo motivo di gravame.

L'appellato rimarca, in ogni caso, di aver rivestito, al momento del pensionamento, la qualifica di capo reparto esperto (come risultante a pagina 3 del modello 5007 doc. 1 allegato al ricorso di I grado). La circostanza non sarebbe, peraltro, stata mai contestata, risultando pacifica in causa.

L'appello di Inps, in ogni caso, apparirebbe palesemente infondato, anche nel merito, non essendo affatto vero che l'art. 61 d.P.R. n. 1092 del 1973 sia applicabile solo ad ufficiali, capi reparto e capi squadra già appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco. In tal senso si sarebbe espressa anche la costante giurisprudenza delle Sezioni centrali d'appello (Sez. I 119 del 2020, 125 del 2020, 127 del 2020, Sez. III 56 del 2021).

In senso conforma si porrebbe anche il disposto della circolare dell'INPDAP n. 40 del 13 settembre 2005, dove verrebbe testualmente suggerito che per i Vigili del Fuoco, *“per espressa disposizione legislativa”*, siano applicabili, *“ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato”*, *“le norme previste dall'articolo 61 del DPR 29 settembre 1973, n. 1092, in virtù dell'art. 11, comma 2, della legge n. 850/1973, così come sostituito dall'articolo 14 del D.L. 4 agosto 1987, convertito in legge n. 402/187”* (doc. n. 3). Apparirebbe poi decisiva la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, con cui la stessa INPS avrebbe pacificamente ammesso il riconoscimento

dell'applicazione dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 per la rivalutazione della componente retributiva della pensione dei Vigili del Fuoco.

Per cui non vi sarebbe dubbio alcuno sull'applicabilità di tale norma anche ai vigili del Fuoco in pensione, con rivalutazione della parte retributiva della loro pensione nella misura del 2,44% per ogni anno di servizio anteriore al 31 dicembre 1995, esattamente come è stato accertato nella sentenza di prime cure.

5. Con nota in data 25 novembre 2024 il signor OMISSIS ha richiesto che la causa venga trattenuta in decisione sugli atti scritti, con integrale conferma della sentenza e condanna alle spese dell'INPS.

6. All'udienza in data odierna l'avv. Giannico, per l'INPS, ha richiamato il proprio atto di gravame, chiedendone l'accoglimento. Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione
Ritenuto in

DIRITTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, c.2.lett.d) codice di giustizia contabile e 17 n.d.a. al codice di giustizia contabile il Collegio richiama i numerosi precedenti conformi delle Sezioni di appello in ordine a fattispecie sovrapponibili, riferibili ad ex appartenenti ai ruoli tecnici- operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, condividendone le esaustive motivazioni (*ex plurimis* Sez. II nn. 52, 53, 132 del 2024, 13, 14, 72, 101, 200 del 2023, 624, 532, 501 del 2022, 389/2021; Sez. I app., n. 91/2022; Sez. III app., n. 85/2022 e n. 280/2021).

Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame, risultando, in via assorbente, insussistente l'interesse a far valere la tardività del motivo concernente la riferibilità dell'art. 61 d.P.R. n. 1092/1973 solo agli ufficiali, capi reparto e capi squadra, risultando non contestata, in capo al OMISSIS, la qualifica di Capo Reparto Esperto, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame dei principi consolidatisi nella giurisprudenza contabile.

Avuto riguardo alla pretesa inestensibilità della disciplina dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato osservato, che il titolo III del d.P.R. n. 1092 del 1973 è dedicato al trattamento di quiescenza normale e contiene sia la disciplina applicabile al personale civile (Capo I) che quella applicabile a quello militare (Capo II).

All'interno di quest'ultimo Capo, l'art. 61 è dedicato ai *“Servizi antincendi e corpo forestale”* e prevede che *“Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali”* (comma 1) e che (comma 3) *“Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52”*.

In precedenza, la legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) aveva stabilito che *“Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”* (art. 9).

La norma è stata abrogata e sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 299, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127) che ha ribadito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *“è una struttura dello Stato ad ordinamento civile”*.

Nel decreto legislativo n. 139 del 2006 è confluita la disciplina normativa inerente all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco e all'articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l'art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'ambito della riorganizzazione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura di Corpo civile che alla nuova regolamentazione dell'impiego alla dipendenza da Amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante *“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*).

La nuova disciplina ha previsto l'istituzione dei ruoli del personale, fra i quali è stato individuato quello "*dei capi squadra e dei capi reparto*" (art.1, comma 1, lett. b), articolato in tre qualifiche (capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto: art. 10, comma 1) nelle quali è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246).

Nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3 del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco). La formulazione letterale dell'art. 61 indica, quindi, che ai capi squadra e ai capi reparto, appartenenti alla precedente carriera direttiva e confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si applica l'intera disciplina del Capo II e, quindi, anche l'art. 54.

Priva di fondamento è la tesi proposta dall'Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell'art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 61, co. 3, e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno ";"), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia

esteso l'intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco. In conclusione, *“si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092”* (così testualmente, Corte conti, Sez. II, 27 gennaio 2023, n. 13).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 può quindi trovare applicazione nei confronti dell'odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti di quanto affermato con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 dalle Sezioni riunite di questa Corte per cui la *“quota retributiva”* della pensione, da liquidarsi con il sistema *“misto”*, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento.

Va conseguentemente confermata la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto dell'appellato alla riliquidazione della *“quota*

retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del predetto coefficiente annuo del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Il gravame va rigettato, con liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’appellato, nella misura di euro 700,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il gravame.

Le spese di giudizio sono liquidate, a favore del signor OMISSIS, nella misura di euro 700,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L’Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 8 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente Agg.

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 8 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 8 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco